



## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN BASE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità ai fini dell'accesso all'erogazione dell'acqua, disciplina le modalità applicative della concessione di agevolazioni a nuclei familiari e soggetti utenti del servizio idrico che si trovano nelle condizioni indicate al successivo art. 2.
2. Il parametro economico per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni è individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito indicatore ISEE), ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 109/98 s.m.i. .

### **Art. 2 - Soggetti beneficiari della agevolazione**

Hanno diritto alla agevolazione di cui al successivo art. 3, i nuclei familiari e soggetti utenti del servizio idrico d'ambito con indicatore ISEE inferiore o uguale a Euro 8.500,00 (fatte salve successive modifiche e/o aggiornamenti del valore della soglia ISEE citata); l'agevolazione può essere richiesta esclusivamente per l'accesso al servizio relativo all'uso domestico dell'unità abitativa di residenza ed è subordinata al regolare pagamento delle fatture.

### **Art. 3 - Misura della agevolazione e modalità di rimborso**

La tariffa agevolata per il servizio idrico integrato è pari 0,6500 €/m<sup>3</sup>. L'agevolazione spettante agli utenti che ne avranno diritto sarà corrisposta previa presentazione di specifica domanda e sarà calcolata in misura forfetaria come differenziale tra il corrispettivo fatturato secondo le tariffe vigenti e quello risultante dall'applicazione della tariffa agevolata (0,6500 €/m<sup>3</sup>) su un consumo presunto di 73 m<sup>3</sup> (ovvero 200 litri al giorno) per componente del nucleo familiare. Nei Comuni in cui tale riduzione fosse inferiore ai 10 € per componente del nucleo familiare il gestore applicherà comunque una agevolazione pari a 10 € per componente del nucleo familiare.

2. Il gestore d'ambito, accertata la presenza dei requisiti necessari per accedere alla agevolazione, procederà a corrispondere l'agevolazione mediante accredito su c/c bancario o postale ovvero tramite emissione di assegno circolare intestato all'avente diritto.



#### **Art. 4 - Presentazione delle istanze di agevolazione e modulistica**

1. Per usufruire della agevolazione di cui all'art. 3 gli aventi diritto devono presentare ai competenti uffici del gestore d'ambito:
  - domanda di agevolazione redatta su apposito modello predisposto dal gestore d'ambito (sottoscritta dal richiedente);
  - copia fotostatica dell'attestazione ISEE rilasciata dagli enti abilitati (Inps, C.A.F., uffici comunali competenti) e calcolata sui redditi dell'anno precedente quello per il quale si chiede l'agevolazione;
  - copia fotostatica di un documento di identità (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000) in caso di inoltro della domanda a mezzo posta o fax.
2. Il modello di domanda di agevolazione oltre ad essere disponibile sui siti internet del gestore e dell'Autorità d'Ambito potrà essere richiesto presso gli uffici al pubblico del gestore d'ambito.

#### **Art. 5 - Termini di presentazione delle istanze**

1. La documentazione di cui all'art. 4 ha valore annuale e deve essere ripresentata ogni anno, pur non verificandosi variazioni, pena la decadenza dalla agevolazione.
2. Gli aventi diritto dovranno presentare l'istanza entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione.

#### **Art. 6 - Informazione**

L'Autorità ed il Gestore d'ambito provvederanno, nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente regolamento, nonché a redigere specifico materiale esplicativo e a fornire le informazioni per una corretta autocompilazione della domanda di agevolazione.